

Decisione n. 29 del 16 luglio 2021

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202114930).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 14.06.2021, acquisita in data 15.06.2021 al protocollo n. 1048 AC, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito da parte del Comune di (OMISSIS) alla richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa al permesso di costruire n. 177 del 19.09.2018 comprensiva di varianti, elaborati, fine lavori, agibilità (Pratica edilizia n. 2033/17);

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante al Comune (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1093 AC del 23.06.2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che il predetto Comune, con nota prot. 62771 del 13.07.2021, indirizzata a questa Difesa Civica, ha comunicato che la richiesta di che trattasi è stata lavorata e che le relative copie sono state ritirate dall'interessato;

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto al punto che precede - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE



- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale **Avv. Giandonato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.